SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3529

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2005

Disposizioni per contrastare la contraffazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, produce notevolissimi danni ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonchè ai titolari dei diritti e ai consumatori.

L'imitazione fraudolenta di un prodotto, oltre a provocare deviazioni del traffico commerciale e fenomeni di concorrenza sleale, produce gravissimi danni allo sviluppo della ricerca ed alla capacità di invenzione e innovazione, minando alla base la fiducia nelle capacità di espansione del mercato interno, posto che il mancato sviluppo determina il calo negli investimenti e lo spostamento delle produzioni verso mercati che garantiscono maggiori tutele.

La contraffazione è ormai diffusa in tutti i settori della produzione e del consumo e il fenomeno che ne è scaturito non può più essere considerato come nel passato.

Collegare la merce contraffatta al singolo extracomunitario non è più realistico.

Quotidianamente, merci contraffatte, per decine e decine di milioni di euro vengono sequestrate dalla Guardia di finanza e dagli ispettori doganali.

Ciò fa presumere un cosiddetto «volume di affari» annuo pari a miliardi di euro – vale a dire migliaia di milioni delle vecchie lire – e dunque la erosione totale di settori importanti come quelli del piccolo commercio, della piccola e media industria e dell'artigianato.

A parere del proponente è necessario, per contrastare adeguatamente il fenomeno, pensare a strategie diverse rispetto al passato, al fine di comprendere le dimensioni dell'organizzazione ormai estesa a livello internazionale e di adottare iniziative volte a contrastarla.

Si tratta, mutuando lo stesso sistema che ci ha permesso di ridimensionare notevolmente il contrabbando di tabacchi esteri lavorati fino a farlo quasi scomparire. Giova evidenziare che l'Unione europea, con l'adozione di nuovi strumenti normativi, si pone l'obiettivo di rendere sempre più efficiente la risposta e la capacità di intervento degli Stati membri rispetto ad un fenomeno criminoso che ha assunto dimensioni gravi negli ultimi anni.

Il presente disegno di legge consta di due articoli: l'articolo 1 che reca una modifica dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; e l'articolo 2 che reca l'aggiunta dell'articolo 474-*bis* al codice penale, prevedendo il reato di associazione per delinquere finalizzata all'alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonchè all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole «e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 474-*bis* del codice penale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 474 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 474-*bis*. – *(Associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nonché all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi).* – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Le pene previste dagli articoli 473, 474, nonché dal presente articolo, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella rac-

colta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

€ 0,50